

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI

N. 46/C

N. 47/C

N. 48/C

(2005/2006)

Riunioni del

6 aprile 2006

7 aprile 2006

11 aprile 2006

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 46/C – RIUNIONE DEL 6 APRILE 2006**

**1. APPELLO DEL CALCIATORE SPINELLI HORACIO FERNANDO AVVERSO LA  
REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO DALLA U.S. PAOLANA EX  
ART. 108 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com Uff. n. 9/D  
del 29.9.2005).**

Il calciatore Spinelli Fernando Horacio è stato tesserato per la stagione sportiva 2004-2005 con la U.S. Paolana, società che milita nel Campionato di Eccellenza della Regione Calabria. Lo stesso aveva sottoscritto accordo di svincolo ex art. 108 N.O.I.F. con il Signor Lattari Walter, che aveva stipulato nella qualità di presidente della predetta società. Il Comitato Regionale Calabria aveva ritenuto tale accordo non valido, poiché il Lattari risultava essersi dimesso dalla presidenza della società e pertanto, nel momento della stipula, non rivestiva la carica che lo avrebbe legittimato a sottoscrivere l'atto.

La Commissione Tesseramenti a propria volta respingeva il reclamo proposto dal calciatore, sostenendo, in parte motiva, come l'atto di svincolo fosse stato sottoscritto da soggetto che normalmente oramai da mesi non rivestiva la carica sociale, e rilevava come peraltro fosse stato utilizzato un timbro diverso da quello in dotazione alla società. Adduceva peraltro la Commissione Tesseramenti che la cessazione dalla carica era stata regolarmente comunicata al Comitato Regionale e posta nella conoscenza di chiunque vi avesse interesse, poiché trasfusa nell'atto di censimento della società.

Nei confronti di questa decisione veniva investita del reclamo la C.A.F., che in prima udienza riteneva indispensabile il compimento di alcuni atti istruttori, affinché fosse accertato: 1) L'esatta data di stipula del contratto, 2) I periodi nei quali il Lattari risultasse effettivamente ricoprire la carica di presidente, 3) se nel periodo dicembre 2004 – giugno 2005 quest'ultimo avesse continuato a svolgere funzioni di presidente, 4) quali fossero i documenti – da acquisire – nei quali risultassero le delibere di assemblea di revoca – o accettazione delle dimissioni – del Lattari e di nomina del nuovo presidente.

Devoluti tali accertamenti all'Ufficio Indagini, la C.A.F. otteneva dall'Organo inquirente la relazione del 22.2.2006. Dagli accertamenti compiuti era facile rilevare come le dimissioni presentate in data 27.10.2004, e comunicate al Comitato Regionale Calabria, in effetti rientrarono dopo pochi giorni, e sulle stesse non vi fu alcun pronunciamento degli organi societari. Non vi fu pertanto alcuna revoca, né nomina di nuovo presidente ( di tale circostanza si è ottenuta indiretta prova anche attraverso quanto pubblicato dalla stampa locale). La società però ebbe ad omettere di comunicare ufficialmente al Comitato Regionale Calabria il venir meno delle dimissioni. A riprova del mantenimento effettivo delle funzioni di presidente da

parte del Lattari l'Ufficio Indagini – attraverso la escussione di altri calciatori – rilevava come lo stesso avesse di fatto “continuato a svolgere in pieno le funzioni di gestione e rappresentanza della società ed ha mantenuto sempre la carica di presidente”.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto, dal calciatore Spinelli Horacio Fernando, annulla l'impugnata delibera e dispone lo svincolo d'autorità del reclamante dalla U.S. Paolana, ai sensi dell'art. 108 N.O.I.F.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. APPELLO DELL'A.C. RIONE PACE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MUCCIA/RIONE PACE DEL 15.10.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 106 del 3.3.2006)

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n.15 del 26 ottobre 2005 del Comitato Provinciale di Macerata il Giudice Sportivo, sulla scorta del referto arbitrale relativo alla gara Muccia-Rione Pace del 15.10.2005, deliberava di assegnare partita vinta per 3-0 in favore del Muccia e di squalificare fino al 31.10.2006 il calciatore del Rione Pace, Marchiori Riccardo.

Dal referto del direttore di gara, Sig. De Carolis Pietro, emergeva come questi era stato costretto a sospendere la gara al 35° del secondo tempo in quanto aggredito e colpito con un violento calcio al ginocchio destro dal calciatore del Rione Pace, Melchiori Riccardo. In ragione di ciò l'arbitro aveva dovuto ricorrere alle cure dei sanitari presso l'Ospedale di Camerino dove era stato accompagnato dai Carabinieri di Serravalle.

Avverso detta decisione proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche la A.C. Rione Pace contestando che l'arbitro fosse stato colpito dal calciatore Melchiori e assumendo, diversamente, che era stato il direttore di gara a percuotere il calciatore con un pugno ed un calcio. Chiedeva, in ogni caso, l'intervento dell'Ufficio Indagini per far piena luce sulla vicenda.

La Commissione Disciplinare accoglieva con ordinanza pubblicata nel C.U. n.47 del 17 novembre 2005 la richiesta di investire l'Ufficio Indagini e successivamente, in esito agli accertamenti svolti, con delibera pubblicata nel C.U. n.106 del 3 marzo 2006 del predetto Ufficio, respingeva il reclamo proposto dall'A.C. Rione Pace. Motivava, a riguardo, l'organo Giudicante che era stata legittima la decisione del direttore di gara di sospendere la gara, stante l'impossibilità psico-fisica di proseguire perché menomato da percosse subite da un tesserato della società Rione Pace.

Ricorreva contro detta decisione l'A.C. Rione Pace, contestando la conclusione dell'Ufficio Indagini e ribadendo il convincimento che l'arbitro non fosse stato colpito dal calciatore Melchiori e concludeva: a) in via principale per l'annullamento della squalifica al Melchiori Riccardo e per la ripetizione della gara; b) in via subordinata per la riduzione al presofferto della citata squalifica.

Osserva questa Commissione che il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

E' risultato, invero, dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, che l'arbitro fu colpito al ginocchio destro dal Melchiori; e ciò si desume agevolmente, non solo dalle dichiarazioni del direttore di gara, ma dalle testimonianze di coloro che videro quest'ultimo accerchiato dai calciatori del Rione Pace e quindi abbandonare il campo e riparare negli spogliatoi chiaramente "zoppicante".

L'impedimento dell'arbitro è risultato, poi, confermato dal certificato medico in atti dove viene diagnosticato un trauma contusivo al ginocchio con prognosi di giorni 7.

Nel solco di detti obiettivi accertamenti ha fatto buon governo delle risultanze processuali la Commissione Disciplinare che, dato atto dell'avvenuta aggressione dell'arbitro e della sua conseguente menomazione, ha ritenuto conforme ai criteri contenuti nell'art.64 delle N.O.I.F. la decisione del direttore di gara di sospendere la gara e pienamente legittima le conseguenti sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Rione Pace di Macerata e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **3. APPELLO DELLA A.S. VOLTA CALCIO AVERSO DECISIONI MERITO GARA PIEVE 99/VOLTA CALCIO DEL 12.2.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 35 del 9.3.2006)

Con delibera in data 23.2.2006 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia infliggeva al F.C. Pieve 99 la sanzione sportiva della perdita della gara del 12.2.2006 F.C. Pieve 99 – A.S Volta Calcio con il punteggio di 0 – 3. Nella specie il Giudice Sportivo riteneva il F.C. Pieve responsabile del mancato svolgimento dell'incontro, in quanto, come società ospitante, non aveva provveduto alla rimozione della neve caduta parecchio tempo prima delle 72 ore precedenti la gara e che, a cura della società, avrebbe dovuto essere rimossa così come disposto dall'art. 60 delle N.O.I.F. e riportato dal C.U. n. 1 pag. 37 punto III 12, nonché dalle decisioni del Comitato Regionale Lombardia per la stagione 2005/2006 "adempimenti inerenti le gare" paragrafo 3.1.

Avverso tale decisione il F.C. Pieve 99 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che annullava la delibera impugnata in quanto ravvisava nel caso in esame una causa di forza maggiore (ghiaccio) che non aveva consentito lo svolgimento della gara e quindi non imputabile alla società ospitante e disponeva la effettuazione dell'incontro con le modalità stabilite dal Comitato Regionale Lombardia.

Con ricorso ritualmente inoltrato la A.S. Volta Calcio ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare chiedendo la vittoria "a tavolino" dell'incontro così come già deciso dal Giudice Sportivo. In particolare la ricorrente sostanzialmente assume che la delibera impugnata farebbe erroneamente riferimento alla sussistenza di una causa di forza

maggiore certamente non ravvisabile nel caso in esame trattandosi di neve caduta in epoca precedente alle 72 ore l'inizio della gara con conseguente obbligo della società ospitante di rendere agibile il campo di gioco mediante spalatura della stessa così come prescritto dalle normative federali.

Il ricorso è infondato.

Ed invero nel caso in esame non può utilmente invocarsi quanto disposto dalla suddetta normativa trattandosi non solo di neve ma di ghiaccio che, considerate le rigide temperature di quei giorni, non avrebbe consentito alcun intervento da parte della società ospitante. E' noto, infatti, che la formazione di zone ghiacciate prescinde dall'eventuale spalatura della neve e la sua rimozione appare quanto mai improbabile ove si consideri la particolare natura di un campo di gioco. Pertanto correttamente la Commissione Disciplinare nel caso in esame ha ritenuto irrilevante la circostanza della asserita mancata totale rimozione della neve caduta prima delle 72 ore precedenti la gara posto che nulla avrebbe potuto la società ospitante per rendere possibile lo svolgimento dell'incontro.

Ne consegue che l'appello deve essere rigettato con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Volta Calcio di Volta Mantovana (Mantova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **4. APPELLO DELLA A. C. MAGENTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AZZATE CALCIO MORNAGO/MAGENTA DEL 5.2.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 35 del 9.3.2006)

Con delibera in data 16.2.2006 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia infliggeva alla Società Azzate Calcio Mornago la sanzione sportiva della perdita della gara del 5.2.2006 Azzate Calcio Mornago – Magenta con il punteggio di 0 – 3. Nella specie il Giudice Sportivo riteneva la società Azzate Mornago responsabile del mancato svolgimento dell'incontro, in quanto, come società ospitante, non aveva provveduto alla rimozione della neve caduta parecchio tempo prima delle 72 ore precedenti la gara e che, a cura della società, avrebbe dovuto essere rimossa così come disposto dall'art. 60 delle N.O.I.F. e riportato dal C.U. n. 1 pag. 37 punto III 12, nonché dalle decisioni del Comitato Regionale Lombardia per la stagione 2005/2006 “ adempimenti inerenti le gare” paragrafo 3.1.

Avverso tale decisione la A.C. Magenta proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che annullava la delibera impugnata in quanto ravvisava nel caso in esame una causa di forza maggiore (ghiaccio) che non aveva consentito lo svolgimento della gara e quindi non imputabile alla società ospitante e disponeva la effettuazione dell'incontro con le modalità stabilite dal Comitato Regionale Lombardia.

Con ricorso ritualmente inoltrato la A.C. Magenta ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare chiedendo la vittoria “a tavolino” dell'incontro così come già deciso dal Giudice

Sportivo. In particolare la ricorrente sostanzialmente assume che la delibera impugnata farebbe erroneamente riferimento alla sussistenza di una causa di forza maggiore certamente non ravvisabile nel caso in esame trattandosi di neve caduta in epoca precedente alle 72 ore l'inizio della gara con conseguente obbligo della società ospitante di rendere agibile il campo di gioco mediante spalatura della stessa così come prescritto dalle normative federali.

Il ricorso è infondato.

Ed invero nel caso in esame non può utilmente invocarsi quanto disposto dalla suddetta normativa trattandosi non solo di neve ma di ghiaccio che, considerate le rigide temperature di quei giorni, non avrebbe consentito alcun intervento da parte della società ospitante. E' noto, infatti, che la formazione di zone ghiacciate prescinde dall'eventuale spalatura della neve e la sua rimozione appare quanto mai improbabile ove si consideri la particolare natura di un campo di gioco. Pertanto correttamente la Commissione Disciplinare nel caso in esame ha ritenuto irrilevante la circostanza della asserita mancata totale rimozione della neve caduta prima delle 72 ore precedenti la gara posto che nulla avrebbe potuto la società ospitante per rendere possibile lo svolgimento dell'incontro.

Ne consegue che l'appello deve essere rigettato con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Magenta di Magenta (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5. APPELLO DELLA A.S. GALBIATESE R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING SAN DONATO/GALBIATESE DEL 5.2.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 35 del 9.3.2006)

Con delibera in data 16.2.2006 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia infliggeva al F.C. Sporting San Donato la sanzione sportiva della perdita della gara del 5.2.2006 Sporting San Donato – Galbiatese R.L. con il punteggio di 0 – 3. Nella specie il Giudice Sportivo riteneva lo Sporting San Donato responsabile del mancato svolgimento dell'incontro, in quanto, come società ospitante, non aveva provveduto alla rimozione della neve caduta parecchio tempo prima delle 72 ore precedenti la gara e che, a cura della società, avrebbe dovuto essere rimossa così come disposto dall'art. 60 delle N.O.I.F. e riportato dal C.U. n. 1 pag. 37 punto III 12, nonché dalle decisioni del Comitato Regionale Lombardia per la stagione 2005/2006 "adempimenti inerenti le gare" paragrafo 3.1.

Avverso tale decisione il F.C. Sporting San Donato proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che annullava la delibera impugnata in quanto avvisava nel caso in esame una causa di forza maggiore (ghiaccio) che non aveva consentito lo svolgimento della gara e quindi non imputabile alla società ospitante e disponeva la effettuazione dell'incontro con le modalità stabilite dal Comitato Regionale Lombardia.

Con ricorso ritualmente inoltrato l'A.S. Galbiatese R.L. ha impugnato dinanzi a

questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare chiedendo la vittoria "a tavolino" dell'incontro così come già deciso dal Giudice Sportivo. In particolare la ricorrente sostanzialmente assume che la delibera impugnata farebbe erroneamente riferimento alla sussistenza di una causa di forza maggiore certamente non ravvisabile nel caso in esame trattandosi di neve caduta in epoca precedente alle 72 ore l'inizio della gara con conseguente obbligo della società ospitante di rendere agibile il campo di gioco mediante spalatura della stessa così come prescritto dalle normative federali.

Il ricorso è infondato.

Ed invero nel caso in esame non può utilmente invocarsi quanto disposto dalla suddetta normativa trattandosi non solo di neve ma di ghiaccio che, considerate le rigide temperature di quei giorni, non avrebbe consentito alcun intervento da parte della società ospitante. E' noto, infatti, che la formazione di zone ghiacciate prescinde dall'eventuale spalatura della neve e la sua rimozione appare quanto mai improbabile ove si consideri la particolare natura di un campo di gioco. Pertanto correttamente la Commissione Disciplinare nel caso in esame ha ritenuto irrilevante la circostanza della asserita mancata totale rimozione della neve caduta prima delle 72 ore precedenti la gara posto che nulla avrebbe potuto la società ospitante per rendere possibile lo svolgimento dell'incontro.

Ne consegue che l'appello deve essere rigettato con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Galbatese R.L. di Galbiate (Lecco) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **6. APPELLO DELL'U.C. UNIONE CALCISTICA CAIRATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMARATE/CAIRATE DEL 5.2.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 35 del 9.3.2006)

Con delibera in data 16.2.2006 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia infliggeva alla A.S. Samarate la sanzione sportiva della perdita della gara del 5.2.2006 Samarate – Unione Calcistica Cairate con il punteggio di 0 – 3. Nella specie il Giudice Sportivo riteneva la A.S. Samarate responsabile del mancato svolgimento dell'incontro, in quanto, come società ospitante, non aveva provveduto alla rimozione della neve caduta parecchio tempo prima delle 72 ore precedenti la gara e che, a cura della società, avrebbe dovuto essere rimossa così come disposto dall'art. 60 delle N.O.I.F. e riportato dal C.U. n. 1 pag. 37 punto III 12, nonché dalle decisioni del Comitato Regionale Lombardia per la stagione 2005/2006 "adempimenti inerenti le gare" paragrafo 3.1.

Avverso tale decisione la A.S. Samarate proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che annullava la delibera impugnata in quanto avvisava nel caso in esame una causa di forza maggiore (ghiaccio) che non aveva consentito lo svolgimento della gara e quindi non imputabile alla società ospitante e disponeva la effettuazione dell'incontro con le modalità sta-

bilite dal Comitato Regionale Lombardia.

Con ricorso ritualmente inoltrato la Unione Calcistica Cairate ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare chiedendo la vittoria "a tavolino" dell'incontro così come già deciso dal Giudice Sportivo. In particolare la ricorrente sostanzialmente assume che la delibera impugnata farebbe erroneamente riferimento alla sussistenza di una causa di forza maggiore certamente non ravvisabile nel caso in esame trattandosi di neve caduta in epoca precedente alle 72 ore l'inizio della gara con conseguente obbligo della società ospitante di rendere agibile il campo di gioco mediante spalatura della stessa così come prescritto dalle normative federali.

Il ricorso è infondato.

Ed invero nel caso in esame non può utilmente invocarsi quanto disposto dalla suddetta normativa trattandosi non solo di neve ma di ghiaccio che, considerate le rigide temperature di quei giorni, non avrebbe consentito alcun intervento da parte della società ospitante. E' noto, infatti, che la formazione di zone ghiacciate prescinde dall'eventuale spalatura della neve e la sua rimozione appare quanto mai improbabile ove si consideri la particolare natura di un campo di gioco. Pertanto correttamente la Commissione Disciplinare nel caso in esame ha ritenuto irrilevante la circostanza della asserita mancata totale rimozione della neve caduta prima delle 72 ore precedenti la gara posto che nulla avrebbe potuto la società ospitante per rendere possibile lo svolgimento dell'incontro.

Ne consegue che l'appello deve essere rigettato con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.C. Unione Calcistica Cairate di Cairate (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **7. APPELLO DELI' U.S. SAMBENEDETTINA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PONTEVICHESI 2000/SAMBENEDETTINA DEL 15.1.2006**

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 35 del 9.3.2006)

Con delibera in data 2.2.2006 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia infliggeva alla U.S. Sambenedettina 2000 la sanzione sportiva della perdita della gara del 15.1.2006 Pontevichese 2000 – Sambenedettina 2000 con il punteggio di 0 – 3. Nella specie il Giudice Sportivo riteneva la U.S. Pontevichese 2000 responsabile del mancato svolgimento dell'incontro, in quanto, come società ospitante, non aveva provveduto alla rimozione della neve caduta parecchio tempo prima delle 72 ore precedenti la gara e che, a cura della società, avrebbe dovuto essere rimossa così come disposto dall'art. 60 delle N.O.I.F. e riportato dal C.U. n. 1 pag. 37 punto III 12, nonché dalle decisioni del Comitato Regionale Lombardia per la stagione 2005/2006 " adempimenti inerenti le gare" paragrafo 3.1.

Avverso tale decisione la U.S.Pontevichese 2000 proponeva reclamo alla



Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che annullava la delibera impugnata in quanto avvisava nel caso in esame una causa di forza maggiore (ghiaccio) che non aveva consentito lo svolgimento della gara e quindi non imputabile alla società ospitante e disponeva la effettuazione dell'incontro con le modalità stabilite dal Comitato Regionale Lombardia.

Con ricorso ritualmente inoltrato la U.S. Sambenedettina 2000. ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare chiedendo la vittoria "a tavolino" dell'incontro così come già deciso dal Giudice Sportivo. In particolare la ricorrente sostanzialmente assume che la delibera impugnata farebbe erroneamente riferimento alla sussistenza di una causa di forza maggiore certamente non ravvisabile nel caso in esame trattandosi di neve caduta in epoca precedente alle 72 ore l'inizio della gara con conseguente obbligo della società ospitante di rendere agibile il campo di gioco mediante spalatura della stessa così come prescritto dalle normative federali.

Il ricorso è infondato.

Ed invero nel caso in esame non può utilmente invocarsi quanto disposto dalla suddetta normativa trattandosi non solo di neve ma di ghiaccio che, considerate le rigide temperature di quei giorni, non avrebbe consentito alcun intervento da parte della società ospitante. E' noto, infatti, che la formazione di zone ghiacciate prescinde dall'eventuale spalatura della neve e la sua rimozione appare quanto mai improbabile ove si consideri la particolare natura di un campo di gioco. Pertanto correttamente la Commissione Disciplinare nel caso in esame ha ritenuto irrilevante la circostanza della asserita mancata totale rimozione della neve caduta prima delle 72 ore precedenti la gara posto che nulla avrebbe potuto la società ospitante per rendere possibile lo svolgimento dell'incontro.

Ne consegue che l'appello deve essere rigettato con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Sambenedettina 2000 di San Benedetto Po (Mantova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8. APPELLO DELLA DELL'U.S. CASSOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VARZI/CASSOLESE DEL 15.1.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 35 del 9.3.2006)

Con delibera in data 2.2.2006 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia infliggeva alla A.S. Varzi la sanzione sportiva della perdita della gara del 15.1.2006 Varzi - Cassolese con il punteggio di 0 – 3. Nella specie il Giudice Sportivo riteneva la A.S. Varzi responsabile del mancato svolgimento dell'incontro, in quanto, come società ospitante, non aveva provveduto alla rimozione della neve caduta parecchio tempo prima delle 72 ore precedenti la gara e che, a cura della società, avrebbe dovuto essere rimossa così come disposto dall'art. 60 delle N.O.I.F. e riportato dal C.U. n. 1 pag. 37 punto III 12, nonché dalle decisioni del Comitato Regionale Lombardia per la stagione 2005/2006 " adempimenti inerenti

le gare” paragrafo 3.1.

Avverso tale decisione la A.S. Varzi proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che annullava la delibera impugnata in quanto avvisava nel caso in esame una causa di forza maggiore (ghiaccio) che non aveva consentito lo svolgimento della gara e quindi non imputabile alla società ospitante e disponeva la effettuazione dell'incontro con le modalità stabilite dal Comitato Regionale Lombardia.

Con ricorso ritualmente inoltrato la U.S. Cassolese. ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare chiedendo la vittoria “a tavolino” dell'incontro così come già deciso dal Giudice Sportivo. In particolare la ricorrente sostanzialmente assume che la delibera impugnata farebbe erroneamente riferimento alla sussistenza di una causa di forza maggiore certamente non ravvisabile nel caso in esame trattandosi di neve caduta in epoca precedente alle 72 ore l'inizio della gara con conseguente obbligo della società ospitante di rendere agibile il campo di gioco mediante spalatura della stessa così come prescritto dalle normative federali.

Il ricorso è infondato.

Ed invero nel caso in esame non può utilmente invocarsi quanto disposto dalla suddetta normativa trattandosi non solo di neve ma di ghiaccio che, considerate le rigide temperature di quei giorni, non avrebbe consentito alcun intervento da parte della società ospitante. E' noto, infatti, che la formazione di zone ghiacciate prescinde dall'eventuale spalatura della neve e la sua rimozione appare quanto mai improbabile ove si consideri la particolare natura di un campo di gioco. Pertanto correttamente la Commissione Disciplinare nel caso in esame ha ritenuto irrilevante la circostanza della asserita mancata totale rimozione della neve caduta prima delle 72 ore precedenti la gara posto che nulla avrebbe potuto la società ospitante per rendere possibile lo svolgimento dell'incontro.

Ne consegue che l'appello deve essere rigettato con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Cassolese di Cassolnovo (Pavia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**9. APPELLO DELL'U.S. S. ZACCARIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 14.4.2006 INFLITTA AL SIG. GRIDELLI GIANLUCA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 33 dell'8.3.2006)

La società nominata proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, con cui veniva disposta l'inibizione del Sig. Gridelli Gianluca sino al 14.4.2006.

L'appello risulta presentato in data 17.3.2006, rispetto alla decisione, risalente al 8.3.2006, e pertanto deve essere rilevata la sua tardività.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dall'U.S. S. Zaccaria di San

Zaccaria (Ravenna).e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**10. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE INFLITTA AL SIG. PIOTELLI FELICE E ALLA A.C. MONZA 1912, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 239/C dell'1.3.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 239/C dell' 1 marzo.2006 la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, decidendo in merito al deferimento del Procuratore Federale in data 23.12.2005 di Felice Pioltelli, vice Presidente della soc. Monza Brianza 1912, e di questa stessa società per la richiesta di certa somma di denaro (sotto forma di sponsorizzazione) a tale Francesco Mongiu per il tesseramento del figlio Alessandro, infliggeva ai due deferiti la sanzione dell'ammonizione.

Rilevava sul punto la Commissione che il comportamento dell'incolpato non appariva di *consistente gravità* e pertanto che doveva ritenersi equa la già detta sanzione dell'ammonizione.

Avverso detta decisione proponeva appello il Procuratore Federale osservando che *le ammonizioni inflitte all'incolpato ed alla società apparivano sanzioni troppo indulgenti rispetto ai fatti così come accertati*. Chiedeva, pertanto, che in riforma della decisione impugnata questa Commissione infliggesse al Pioltelli l'inibizione per la durata di mesi 6 ed alla società l'ammenda nella misura di €. 2.500,00.

L'appello del Procuratore Federale, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Benché il fatto contestato al Pioltelli quale vice Presidente della soc. Monza Brianza 1912 e, di riflesso, a questa società rivesta caratteristiche di illecito disciplinare sotto il profilo di cui, rispettivamente, agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 4 C.G.S., non sembra a questa Commissione che abbia connotazioni tali, da essere ritenuto di particolare gravità; di gravità tale, in ogni caso, da meritare una sanzione più severa di quella inflitta dalla Commissione Disciplinare. Valgono a questo proposito quanto osservato proprio da questa e cioè che nel caso in questione il Pioltelli *non fu il promotore dell'incontro con l'avv. Mongiu, ... non assunse l'iniziativa di una richiesta economica, ... non accondiscese esplicitamente all'accordo ...* e da ultimo *non lo concluse in concreto*. Così stando le cose, come inoppugnabilmente dimostrato dagli accertamenti dell'Ufficio Indagini, non si vede come la sanzione inflitta sia al Pioltelli che alla società possa ritenersi inadeguata. Ne discende, come già anticipato, il rigetto dell'appello e per l'effetto la conferma della decisione impugnata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.

**11. APPELLO DEL SIG. PECONE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.7.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 100 del 1.3.2006)

Con denuncia, trasmessa all'Ufficio Indagini della F.I.G.C., la S.S. Parlesca lamentava il comportamento della S.S.D. Pierantonio 1965 che, avvalendosi di ex tesserati di essa denunciante, avrebbe veicolato il tesseramento di numerosi giovani calciatori con vincolo annuale, così sottraendoli al proprio vivaio.

In particolare evidenziava la condotta scorretta e sleale posta in essere dal Sig. Giuseppe Pecone, nella stagione 2004/2005 - quando lo stesso era ancora tesserato per la S.S. Parlesca - condotta finalizzata a favorire il tesseramento di giovani calciatori, già della S.S. Parlesca, per la società Pierantonio.

La denuncia, sottoscritta dal Presidente, Luigi Rosini, veniva supportata dalle dichiarazioni del dirigente, Calzetti Roberto, e da quelle del genitore del giovane calciatore: Nicolò Cardinali.

In esito agli accertamenti svolti l'Ufficio Indagini concludeva precisando che non erano emersi elementi di responsabilità a carico della società Pierantonio ed evidenziando, invece, nella condotta del Pecone, la violazione dell'art.1/1 del Codice di Giustizia Sportiva.

In ragione di ciò il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il citato Giuseppe Pecone.

Nelle more del giudizio il deferito deduceva, con memoria del 27.2.2006, che le doglianze della S.S. Parlesca erano destituite di fondamento e sottolineava come la tesi accusatoria provenisse esclusivamente dai dirigenti del Parlesca e dalla sola dichiarazione di un genitore: il Sig, Massimo Cardinali.

A riguardo produceva una dichiarazione sottoscritta da 16 genitori di giovani calciatori, i quali chiarivano di essere stati indotti a cambiare società, in favore della S.S. Pierantonio, da ragioni connesse alle migliori strutture offerte da quest'ultima, dopo un'attenta valutazione delle proposte avanzate dalle due società, nel corso di due distinte riunioni.

Chiedeva, infine, di essere ascoltato personalmente.

Con decisione pubblicata nel C.U. n.100 la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico dichiarava Pecone Giuseppe responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31.7.2006.

Sosteneva, a riguardo, l'organo giudicante:

- A) che la richiesta di essere ascoltato, rivolta dal Pecone, non poteva essere accolta in quanto alternativa all'invio di memorie che l'incolpato aveva ritualmente prodotto;
- B) che l'addebito aveva trovato conferma negli accertamenti dell'Ufficio Indagini che aveva raccolto, non solo le dichiarazioni dei dirigenti della S.S. Parlesca ma anche quella sottoscritta dai genitori di un giovane calciatore;
- C) che la tesi difensiva del Pecone non poteva trovare sostegno nella documentazione allegata, in quanto la dichiarazione attribuita a 16 genitori era firmata su

foglio a parte e quindi non sicuramente riconducibile al contenuto della dichiarazione stessa.

Avverso detta decisione proponeva ricorso alla C.A.F. il Pecone, il quale contestava, in rito, l'alternatività della comparizione personale e dell'invio di memorie, e, nel merito, riproduceva il contenuto della precedente memoria ribadendo che la decisione di condanna si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni dei dirigenti della S.S. Parlesca e del genitore, Cardinali Massimo, senza che venisse attribuito alcun valore alle dichiarazioni difensive promananti da ben 16 genitori.

Con riferimento a tale ultima doglianza produceva altra dichiarazione di identico contenuto, questa volta regolarmente sottoscritta in calce.

Ciò premesso rileva questa Corte che non è condivisibile la decisione della Commissione Disciplinare, attesa che la stessa si fonda su elementi indiziari incerti, provenienti esclusivamente dalla parte denunciante e comunque non bastevoli per affermare la responsabilità disciplinare del Pecone.

Va, preliminarmente, osservato che le motivazioni della Commissione Disciplinare, poste a base della reiezione dell'istanza del deferito di essere ascoltato, sono inadeguate e discendono da un'errata lettura dell'art. 36, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico. Invero la norma contenuta nel citato art.36 stabilisce che: "l'interessato nel termine di sette giorni dalla contestazione può presentare le proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare, e può chiedere di essere ascoltato da quest'ultima ". L'esegesi letterale della norma in questione non pone problema di alternatività tra l'invio di controdeduzioni e la richiesta di essere ascoltato contenuta nelle memorie difensive, onde l'istanza del Pecone era pienamente legittima ed il diniego della Commissione si appalesa, pertanto, non conforme alle disposizioni normative.

Nel merito va, poi, segnalato come le dichiarazioni accusatorie del Presidente Rosini e del dirigente Calzetti, ribadite innanzi al rappresentante dell'Ufficio Indagini, sono supportate da quelle di un solo genitore, nonostante entrambi i dirigenti avessero assicurato l'invio di dichiarazioni testimoniali di altri genitori, tendenti ad avvalorare la tesi secondo cui gli stessi avrebbero subito pressioni per tesserare i loro figli con la S.S. Pierantonio nel corso della stagione 2004/2005.

In realtà non solo la dichiarazione del Cardinali è rimasta "isolata" ma non può trascurarsi il fatto che la stessa non risulta raccolta dall'Ufficio Indagini, come è dato leggere nell'impugnata decisione, ma inviata al predetto Ufficio dal Presidente Rosini.

L'Ufficio Federale si è limitato, pertanto, a raccogliere le dichiarazioni dei due dirigenti della S.S. Parlesca ( Rosini e Calzetti ), non conferendo alcun apporto diverso ed ulteriore.

Ma se un qualche valore indiziante può essere riconosciuto alle affermazioni accusatorie dei dirigenti del Parlesca e del Sig. Cardinali, analogamente non può essere negato valore e significato alle dichiarazioni difensive del Pecone allorché sostiene di aver fatto opera di proselitismo in favore della società Pierantonio, a stagione sportiva conclusa, e ciò quando i suoi impegni professionali con la società Parlesca erano esauriti, così come esauriti erano i vincoli dei giovani calciatori con la medesima società.

Né d'altra può essere negata analoga valenza pro-incolpato alla dichiarazione sottoscritta da numerosi genitori di giovani calciatori, secondo cui la scelta di tesserare i propri figli con la società Pierantonio non fu determinata da pressioni subite ad opera del Pecone, ma piuttosto dalle migliori strutture offerte dalla citata società rispetto a quelle della S.S. Parlesca.

E tale assunto assume ancor maggiore significato se si considera la lettera inviata il 7/5/2005 dalla S.S. Parlesca ai genitori dei giovani calciatori (fl.44). In tale missiva la società riconosce le proprie attuali carenze strutturali ed organizzative, sostenendo che le stesse erano, tuttavia, da ritenersi compensate dai brillanti risultati ottenuti nei suoi quarant'anni di storia.

In siffatta non chiara situazione, emergente da un'attenta analisi di tutti i dati processuali, appare conforme a giustizia ritenere non raggiunta la prova tranquillante della responsabilità del Pecone in ordine alla violazione dell' art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Sig. Pecone Giuseppe, annulla la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **12. APPELLO DEL NISSA FOOTBALL CLUB A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL GELA/NISSA FOOTBALL CLUB A.S.D. DELL'8.3.2006**

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 23.3.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 23 marzo 2006 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico, decidendo in merito al reclamo proposto dalla soc. Real Gela per l'impiego irregolare nella posizione di guardialinee, da parte della soc. Nissa Football Club A.S.D., di Panarinfo Salvatore (ritenuto non tesserato) nella gara del giorno 8.3.2006, accoglieva il reclamo ed infliggeva alla società la punizione sportiva della perdita della gara oltre all'ammenda nella misura di €. 75,00 ed alla squalifica per una gara del capitano della squadra Di Natale Sebastiano.

Osservava il Giudice, in estrema sintesi, che da accertamenti svolti il Panarinfo non risultava essere tesserato per la soc. Nissa F.C. A.S.D. e dunque che la sua partecipazione alla gara quale guardialinee di parte fosse irregolare. Da qui le sanzioni già dette.

Avverso detta decisione proponeva appello la società che faceva presente come a seguito di propria richiesta il Comitato Regionale avesse rilasciato al Panarinfo tessera di accompagnatore ufficiale della società e dunque come il suo impiego quale guardialinee di parte in occasione della gara del giorno 8.3.2006 andasse considerato del tutto regolare.

L'appello della soc. Nissa Football Club A.S.D., proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e deve essere accolto.

E' dato di fatto che al momento della gara del giorno 8.3.2006 il Panarinfo rivestiva la carica di accompagnatore ufficiale della soc. Nissa F.C. A.S.D.: risulta dall'ap-

posita tessera rilasciata alla società dal Comitato Regionale e dunque la circostanza non può essere posta seriamente in discussione, come del resto non fa la soc. Real Gela.

Bisogna rilevare tuttavia che il comma 2 dell'art. 63 delle N.O.I.F. abilita alle funzioni di guardialinee di parte *un calciatore della società o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica*. Orbene, va da sé che il Panarinfo non era calciatore né tecnico della soc. Nissa, come peraltro neppure sostenuto dalla stessa società. Non vi è dubbio però che per effetto della carica che ricopriva era ed andava considerato a tutti gli effetti un dirigente laddove il richiamo a tale categoria di soggetti da parte dell'art. 63 comma 2 delle N.O.I.F. è chiaramente rivolto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 comma 1 delle medesime N.O.I.F., a tutti quei soggetti che per la loro carica in seno alla società *abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata*, come per l'appunto il Panarinfo che, da accompagnatore ufficiale, era certamente investito di responsabilità ed aveva rapporti con molteplici altri soggetti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.. (arbitri, dirigenti delle altre società, organi federali a livello centrale e periferico e via dicendo).

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Nissa Football Club A.S.D. di Caltanissetta, annulla l'impugnata delibera ripristinando il risultato di 1 – 8 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 47 – RIUNIONE DEL 7 APRILE 2006**

### **1. APPELLO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TEDESCO GIACOMO SEGUITO GARA CAGLIARI/REGGINA DEL 26.3.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 301 del 30.3.2006).

Con ricorso datato 31.3.2006, la Reggina Calcio S.P.A. ha proposto reclamo, con procedura d'urgenza avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al C.U. n. 301 del 30 marzo 2006, con cui era stato respinto il ricorso della stessa Società avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 298 del 28 marzo 2006, nella parte in cui al calciatore Giacomo Tedesco era stata inflitta la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara.

Assume la ricorrente in via gradata: erronea valutazione, ai fini della decisione adottanda, delle fonti di prova acquisite; sussistenza di elementi di fatto mal valutati o ignorati; sussistenza di attenuanti.

Va evidenziato in ordine alla prima doglianza che l'aver attribuito pregnante valenza alla relazione dell'Ufficio Indagini ai fini della ricostruzione dei fatti costituisce applicazione dei principi operanti nella materia de qua, atteso che, nella specie, al fatto incriminato avevano assistito personalmente rappresentanti di quell'Ufficio, che hanno poi, anche in relazione a quanto percepito direttamente, istruito la questione, facendone poi oggetto di relazione.

Orbene la relazione dell'Ufficio Indagini è senza dubbio alcuno fonte primaria di convincimento, siccome proveniente da Organo terzo, istituzionalmente disinteressato e preposto anche all'accertamento di fatti avvenuti a margine o in occasione delle gare.

Su tale base, esattamente si è privilegiata la ricostruzione di fatti come nella relazione riportata, ritenendosi ininfluenti o comunque superabili eventuali, marginali discrasie rilevabili in relazione a quanto riferito da coloro che in quell'occasione sono stati sentiti, proprio in ragione della posizione istituzionale di quell'Ufficio e dei suoi appartenenti, degni, come si ribadisce, di fede privilegiata.

Ciò posto, ogni altra questione afferente allo svolgimento dei fatti deve ritenersi superata, in quanto in caso contrario si finirebbe per impingere in un terzo grado di giudizio, precluso in questa sede.

Quanto alla pure invocata sussistenza di attenuanti, a prescindere da ogni altra considerazione, il tipo di frase pronunciato, nella particolare posizione in cui si trovava il soggetto a cui la stessa era diretta, rivela una intrinseca e soggettiva-



mente intensissima carica denigratoria, tale da precludere qualsiasi altro genere di valutazioni.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Reggina Calcio S.p.A. e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO PER REVOCAZIONE DEL TARANTO SPORT AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE INERENTE CONTROVERSIA PASSIATORE FRANCESCO / TARANTO SPORT** (Decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 22/C.A. dell'1.4.2006)

Con ricorso datato 15.2.2006, il Taranto Sport srl proponeva ricorso per revocazione del lodo arbitrale emesso in data 20.1 dello stesso anno, nella vertenza tra la stessa Società e Francesco Passiatore, e pubblicato nel C.U. n. 15/C.A con cui veniva fatto obbligo alla Società qui ricorrente di corrispondere al calciatore la somma di euro 25.931,00, con la condanna altresì al pagamento delle spese di vertenza.

Riassunti i fatti di causa, il Taranto Sport srl, deduceva due vizi revocatori: il dolo di una parte nei confronti dell'altra e l'errore di fatto risultante dagli atti di causa.

Quanto al primo, si assume che, malgrado il raggiungimento di un accordo in sede arbitrale, il Passiatore, pur avvalendosi della ivi concordata reintegra nella prima squadra, non avrebbe rinunciato alla richiesta di risarcimento danni, insistendovi successivamente nella stessa sede arbitrale.

Ricordato come il dolo revocatorio, nella giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, qui applicabile, atteso che la normativa settoriale sportiva ricalca quella civilistica sul punto, debba essere caratterizzato da una positiva attività fraudolenta, tale da impedire al giudice l'accertamento della verità, va evidenziato che i fatti addotti a sostegno di tale mezzo non integrano affatto tale caratteristica e ciò nella stessa prospettiva della ricorrente. Invero, il Passiatore, a fronte di una ipotesi di accordo effettivamente raggiunta con la controparte, ha ritenuto che la stessa fosse stata violata dal Taranto Sport srl, in quanto la Società aveva insistito nel chiedergli di sottoporsi ad esami medici già in precedenza rifiutati e sostanzialmente oggetto della controversia; orbene, a prescindere da tutti i profili di merito, il giudice, come del resto la difesa avversaria, di fronte ad una situazione chiarissima nei suoi presupposti e pertanto non integrante quella attività fraudolenta necessaria per l'applicazione di tale ipotesi normativa, non hanno certo trovato impedimento alcuno a conoscere la verità o a predisporre adeguate difese; basterà, per concludere sul punto, rilevare che il cennato accordo era stato raggiunto nella stessa sede arbitrale precedentemente, donde la certa conoscenza di esso da parte del Collegio.

Il secondo profilo concerne preteso errore di fatto risultante dagli atti, e sostanziatosi nel fatto che il Collegio arbitrale avrebbe dovuto formalizzare l'accordo raggiunto dalle parti e non avrebbe dovuto consentire il proseguimento della vertenza. A parte il pur significativo rilievo che nel testo del lodo è segnatamente nella parte motiva

di esso non si dà conto alcuno di tale accordo, che peraltro risulta per concorde ammissione delle parti, cosa questa che va doverosamente interpretata nel senso che evidentemente si trattò di una ipotesi di accordo, da verificare e formalizzare e poi non concretizzatasi nei termini concordati, va evidenziato che il profilo revocatorio deve attenersi ad un vizio attinente alla formazione del convincimento dell'organo giudicante, derivante dalla supposizione di un fatto la cui verità è inconfutabilmente esclusa ovvero dalla supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

Nella specie, anche a voler ammettere che il Collegio arbitrale abbia considerato irrilevante l' accordo precedentemente ipotizzato, risulta in modo evidente dalla lettura del lodo che il convincimento dei giudici non è stato in alcun modo fuorviato da tale elemento, sicchè l'eventuale pretermissione del fatto in esame non ha esplicato influenza alcuna sulla decisione.

Conclusivamente, a prescindere dall'assai opinabile valenza che a quell'ipotesi di accordo si vorrebbe attribuire, resta la constatazione secondo cui al limite ci si dovrebbe di un vizio procedurale, ovviamente non deducibile in sede revocatoria, nei termini in cui viene prospettato.

Il ricorso è quindi inammissibile; consegua l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come innanzi proposto dal Taranto Sport. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM.UFF. N. 48/C – RIUNIONE DELL'11 APRILE 2006**

**1. APPELLO DELL'A.S.D. MAZZARA' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DA CAMPO ALBERTO FINO AL 31.12.2007**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell'8.2.2006).

Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 18 gennaio 2006, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia infliggeva al calciatore Da Campo Alberto, tesserato dell'A.S.D. Mazzarà, la squalifica fino al 15 gennaio 2009, per avere egli, nel corso della gara del Campionato di Promozione Girone A Rocca di Caprileone/Mazzarà del 15 gennaio 2006, “colpito l'arbitro con un forte calcio ad uno stinco, provocando intenso dolore”.

A seguito di reclamo proposto dalla Società, la Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 dell' 8 febbraio 2006, dopo aver confermato la ricostruzione dei fatti nei termini riferiti dal Direttore di gara, con gli effetti descritti nel referto medico, riduceva la squalifica del Da Campo sino al 31 dicembre 2007.

Avverso detta delibera l'A.S.D. Mazzarà propone ricorso a questa Commissione contestando la ricostruzione dei fatti ivi tenuta presente, deducendo una versione del tutto diversa dei medesimi e, in subordine, sostenendo l'involontarietà e, quindi, la non intenzionalità delle lesioni inferte all' arbitro nell'occasione.

Così impostato, il reclamo non è ammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., dal momento che esso mira ad ottenere da questa Commissione, adita come Giudice di legittimità, una piena revisione del merito già valutato nei due gradi di giudizio precedenti.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Mazzarà di Mazzarà Sant'Andrea (Messina), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. APPELLO DELL'A.S.D. CORNELIANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORNELIANO CALCIO/AIRASCHESE DEL 12.2.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006)

Con atto di appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S.D. Corneliano Calcio, a norma dell'art. 33 comma 2 lett. a) C. G. S., ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta, C.U. n. 39 del 2 marzo 2006, relativa alla gara

A.S.D. Corneliano/Airaschese Calcio del 12.2.2006, valida per il Campionato Regionale di Promozione Girone C.

L'odierna ricorrente lamenta, in ordine alla statuizione della Commissione Disciplinare, la mancata applicazione della norma di cui all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

In particolare, la società reclamante rileva che la Commissione Disciplinare ha errato perché non ha sanzionato, con la perdita della gara per 3-0 così come previsto dall'art. 12 comma 5 C.G.S., la presenza in campo di un calciatore della Airascheese, Cavalera Andrea, di età inferiore ai 16 anni.

L'appello è fondato dovendosi rilevare che le argomentazioni dedotte dalla società ricorrente sono corrette e conformi al dettato normativo .

L'art. 12 comma 5 lett. c) C.G.S., infatti, nel disciplinare le "Sanzioni inerenti alla disputa delle gare" , espressamente prevede che " **La punizione della perdita della gara, é inflitta alla società che.....c)viola le disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F.,.....** " .

Nel caso in esame, versandosi proprio nell'ipotesi di partecipazione alla gara - di un atleta infraquindicenne - subordinata, ai sensi dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., al rilascio di espressa e formale autorizzazione da parte del Comitato Regionale, non può farsi applicazione del principio dell'autorizzazione semplificata ovvero tacita infondatamente richiamato dalla Commissione Disciplinare, pertanto nella fattispecie doveva essere inflitta la sanzione della sconfitta c.d. "a tavolino", prevista dalle norme vigenti in materia.

La decisione impugnata alla luce delle superiori argomentazioni deve, dunque, essere annullata e conseguentemente, in accoglimento del reclamo del Corneliano Calcio, deve essere inflitta alla U.S.D. Airaschese la sanzione della perdita della gara per 3 a 0.

L'accoglimento dell'appello, infine, impone la restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Corneliano Calcio di Corneliano d'Alba (Cuneo), annulla l'impugnata delibera ed infligge alla U.S.D. Airaschese la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. APPELLO DELLA S.S.D. ECLANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ECLANESE/MAS AVELLINO DEL 16.1.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 74 del 9.3.2006)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la S.S.D. Eclanese, a norma dell'art. 33 comma 2 lett. a) C.G.S., ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al Com. Uff. n.74 del 9 marzo 2006, relativa alla gara S.S.D. Eclanese/Pol. Mas Avellino del 16.1.2006, valida per il Campionato Regionale Juniores (attività mista) Girone D.

L'odierna ricorrente lamenta in particolare, in ordine alla statuizione della

Commissione Disciplinare, la violazione dell'art. 12.6 lett. a) C.G.S..

Segnatamente, la società reclamante osserva che erroneamente la Commissione Disciplinare ha sanzionato, con la perdita della gara per 0-3, la presenza in campo di un calciatore della Eclanese, De Simone Marco, di età inferiore ai 15 anni.

L'appello in esame è, sul punto, fondato.

Le argomentazioni dedotte dalla società ricorrente si palesano corrette e rispondenti al dettato normativo .

L' art. 12 comma 6 lett. a) C.G.S., infatti, nel disciplinare le *“Sanzioni inerenti alla disputa delle gare”*, espressamente prevede che **“Non comportano la punizione della perdita della gara, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., ma le sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori: a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell'età prevista per le competizioni stesse;.....”**.

Nel caso in esame, versandosi proprio nell'ipotesi di partecipazione alla gara - di un atleta di età inferiore ai quindici anni - non subordinata, ai sensi dell'art. *art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.*, al rilascio di autorizzazione da parte del Comitato Regionale, non poteva essere inflitta la sanzione della sconfitta c.d. *“ a tavolino”* perché non prevista dalle norme vigenti in materia.

La decisione impugnata alla luce delle superiori argomentazioni, ed ogni altra questione in esse assorbita, deve, pertanto, essere parzialmente annullata e conseguentemente, in accoglimento del reclamo, deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo in occasione della gara S.S.D. Eclanese/Pol. Mas Avellino del 16.1.2006, valida per il Campionato Regionale Juniores (attività mista) Girone D.

In applicazione dell' art. 12 comma 6 lett. b) C.G.S. deve essere inflitta alla S.S.D. Eclanese la sanzione dell'ammenda che si reputa equa nella misura di € 200,00.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'S.S.D. Eclanese di Mirabella Eclano (Avellino), annulla l'impugnata delibera ripristinando il risultato di 3-1 conseguito in campo nella gara suindicata e visto l'art. 12, comma 6, lett. b), C.G.S., infligge alla S.S.D. Eclanese la sanzione dell'ammenda di € 200,00. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.

#### **4. RICORSO DEL G.S. PISTOIA NORD A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S. PISTOIA NORD/POL. VALENTINO MAZZOLA DEL 29.1.2006** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 34 del 16.3.2006)

In accoglimento del reclamo della Polisportiva Valentino Mazzola avverso la decisione del Giudice Sportivo di primo grado il quale aveva confermato il risultato della gara G.S.Pistoia Nord/ Pol. Valentino Mazzola del 29.1.2006 conclusasi con il punteggio 2-1, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale

Toscana del Settore Giovanile e Scolastico, per ritenuta irregolare partecipazione, quale assistente di parte, nelle fila del Pistoia Nord, del Sig. Giacomo Guastini, privo di legittimazione in quanto non indicato tra i dirigenti di quest'ultima società, né comunque tesserato, infliggeva al Pistoia Nord la sanzione della perdita della indicata gara con il risultato di 0-3.

Propone appello il G.S. Pistoia Nord lamentando di non aver ricevuto alcuna comunicazione del reclamo formulato dalla Pol. Valentino Mazzola, e di non aver potuto, quindi, formulare le proprie difese davanti al Giudice Sportivo di 2° Grado. Nel merito, rileva l'appellante, che l'indicato Sig. Guastini era presente alla gara in questione, nella sua qualità di proprio dirigente, regolarmente indicato nella "scheda censimento dirigenti" sin dal momento dell'iscrizione della società Pistoia Nord ai campionati giovanili.

L'appello merita accoglimento.

Risulta dai documenti in atti che il reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado fu spedito, con raccomandata del 4.2.2006, per conoscenza, alla Società Pistoia Nord al "Centro Quartiere, via dello Stadio, Pistoia" e non al recapito esatto della sede sociale ("c/o Circolo Fornaci, via S. Alessio, 6, Pistoia") indicato nella scheda di iscrizione presso il Comitato Regionale Toscana.

In conseguenza dell'indicato vizio del reclamo di seconda istanza, la decisione impugnata va annullata – ai sensi dell'art. 35 comma 5 C.G.S. in quanto pronunciata nei confronti di una parte non evocata correttamente in giudizio, sicchè va ripristinato il risultato acquisito sul campo nell'indicata gara.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal G.S. Pistoia Nord A.S.D., annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto al Giudice Sportivo di 2° Grado dalla Pol. Valentino Mazzola, e, per l'effetto, ripristina il risultato di 2-1 conseguito in campo nella gara suindicata.

**5. APPELLO DEL CALCATORE CANTONE ALFIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO A TUTTO IL 17.1.2007 A SEGUITO DI DEFERIMENTO PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 264/C del 17.3.2006)

**6. APPELLO DELLA PROCURA ANTIDOPING AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE CANTONE ALFIO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO** – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 264/C del 17.3.2006)

Con atto n. 18/06 in data 21 febbraio 2006, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore Alfio Cantone, tesserato per la società A.C.

Cuneo, il quale era risultato positivo per presenza di metilecgonina (metabolita della cocaina) in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in data 4 dicembre 2005, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara di Serie C Montichiari-Cuneo.

La positività veniva riscontrata in sede di prime analisi dal laboratorio antidoping di Colonia.

Come previsto dalla normativa di settore, la competente Commissione Disciplinare, con provvedimento del 5 gennaio 2006 (C.U. n. 172/C), sospendeva in via cautelare l'atleta da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata.

Il menzionato calciatore non richiedeva l'effettuazione delle controanalisi e, ascoltato dall'Ufficio di Procura Antidoping, dopo due rinvii, in data 17 febbraio 2006, ammetteva di aver assunto la sostanza vietata riscontratagli fornendo la sua versione dei fatti, e quindi dichiarando che in occasione di una festa tenutasi in un locale torinese il giovedì antecedente al controllo gli era stata offerta una sigaretta artigianale, che aveva accettato di fumare e che solo dopo essersi sentito poco bene aveva compreso che nella sigaretta era contenuta della cocaina.

Il Cantone affermava, inoltre, di non aver mai assunto sostanze stupefacenti e che l'accaduto era connesso ad un momento familiare molto difficile.

**2.** Con il menzionato atto di deferimento, l'Ufficio di Procura Antidoping, preso atto del fatto che l'atleta non contestava di aver assunto la sostanza vietata in questione (cocaina), e che si rinvenivano sufficienti elementi indicativi della responsabilità del Cantone in ordine al fatto di doping ascrittogli, riteneva applicabile la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di anni due, prevista dall'art. 19.2 del Regolamento antidoping.

**3.** La Commissione Disciplinare, con la pronuncia avversata, deliberava di infliggere, invece, al calciatore la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per anni uno, e quindi, al netto dei due mesi già scontati a titolo di sospensione cautelare, fino a tutto il 17 gennaio 2007.

E questo, da un lato, riconoscendo fondate le circostanze enunciate dalla difesa del calciatore (accadimento occasionale e non finalizzato all'alterazione delle prestazioni agonistiche, avvenuto peraltro in un contesto psicologico-familiare particolarmente difficile, vista la recente separazione dalla moglie; mancanza di precedenti specifici; atteggiamento collaborativo), dall'altro, però, senza poter comunque prescindere dalla sanzione minima irrogabile, appunto la squalifica per un anno, in caso di colpa sussistente ma "non significativa", ai sensi dell'art. 19.5.2 del vigente Regolamento antidoping.

**4.** Hanno interposto appello avverso la prefata pronuncia sia il calciatore che la Procura Antidoping del C.O.N.I..

Orbene, il Cantone, nel proporre il reclamo e quindi nel chiedere la riforma della decisione impugnata, ne lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione della diminuzione ex art. 19.3 del Regolamento antidoping.

La Procura, invece, muovendo dalla considerazione che le affermazioni del calciatore sono state prese per buone senza adeguati riscontri probatori, ha ritenuto del tutto ingiustificata l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 19.5.2 del vigente



Regolamento antidoping.

**5.** Entrambi i reclami in argomento, che possono essere riuniti per evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva, non possono essere accolti.

Le argomentazioni del Cantone, in particolare, non sono fondate stante la mancata inclusione della cocaina (e dei suoi metaboliti) tra le “sostanze specifiche” e quindi l’inapplicabilità dell’invocato art. 19.3 del Regolamento.

Per il resto, e con precipuo riferimento alle deduzioni della Procura, giova ricordare che la sanzione edittale può essere ridotta, “non in misura inferiore alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabile” (quando questa è a vita il periodo ridotto non può essere inferiore a otto anni), in caso di assenza di colpa o negligenza “significativa” (art. 19.5.2), con onere probatorio sempre a carico dell’atleta e con l’avvertenza che in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico dell’atleta, l’atleta medesimo per conseguire la riduzione della sanzione deve dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo, nonché in caso di collaborazione fattiva dell’atleta stesso per la scoperta e/o l’accertamento di violazioni del Regolamento da parte del personale di supporto dell’atleta e di altri (art. 19.5.3).

Ciò posto, alla stregua della rigorosa, e connotata da tassatività, disciplina soprariportata, l’Organo giudicante, nel caso di specie (prima violazione per incontestato riscontro dei metaboliti della cocaina nel campione biologico dell’incolpato), ove non ritenga di applicare la sanzione minima edittale, può solo ridurre ad un anno la sospensione dall’attività ove ricorrano le circostanze previste e sopra menzionate, od altrimenti è chiamato ad escludere del tutto l’applicazione di sanzioni in caso di totale assenza di colpa.

Anche gli oneri probatori gravanti sull’atleta sono ben delineati.

**6.** Tanto premesso, gli elementi portati dall’atleta a supporto della propria strategia difensiva non possono di certo condurre ad affermare l’assenza totale di colpa, atteso che lo svolgimento dei fatti, pacifico tra le parti, ha dimostrato non poca “leggerezza” (non negata dallo stesso interessato) nel comportamento del Cantone e poca consapevolezza, se non spregio, dei doveri connessi al proprio status di atleta, il cui ambito di esplicazione, come è noto, non si limita al campo di gioco ed alle prestazioni sportive.

E’, tuttavia, doveroso affermare che tutte le circostanze dedotte dal calciatore, anche fattuali o inerenti alla sua persona ed alla sua carriera, che hanno indirizzato l’Organo di primo grado a formulare un responso di non particolare significatività dello status colposo e negligente, se non possono di certo condurre ad affermare l’assenza totale di colpa e quindi, attesa la tassatività delle sanzioni applicabili, la possibilità di operare nel senso ulteriormente riduttivo auspicato dal reclamante, non sono prive di connotati oggettivi e riscontrabili e pertanto possono essere equamente apprezzate nei sensi evidenziati dalla stessa Commissione Disciplinare, essendo l’impianto probatorio messo in essere dal citato incolpato, a differenza di altri casi, privo di elementi manifestamente contraddittori e comunque corredato di elementi oggettivamente apprezzabili.

E questo, senza che la presente Commissione d’Appello, nonostante l’omogeneità degli ultimi precedenti, voglia abdicare al compito di graduare le pene sec-



ondo tutte le possibilità concesse dall'ordinamento settoriale applicabile e quindi, se del caso, applicando le pene edittali tassativamente previste.

Per il complesso dei sopraindicati motivi, la C.A.F., previa riunione degli appelli come sopra indicati ai nn. 5 e 6, li respinge e dispone incamerarsi la tassa reclamo versata dal calciatore Cantone Alfio.

**7. APPELLO DEL CALCIATORE PINNELLI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.12.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 35 del 23.2.2006)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia (C.U. n. 31, in data 2 febbraio 2006) infliggeva al calciatore Pietro Pinnelli, in forza all'U.S. Audace Cerignola (Campionato Juniores Regionale), la squalifica sino al 30 dicembre 2006, con la seguente motivazione: *“espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, rientrando negli spogliatoi aggrediva a pugni e calci il custode del campo e continuando a colpirlo nonostante quest'ultimo stesse per terra”* (gara del 28 gennaio 2006, disputatasi a Manfredonia tra il Castriotta Manfredonia e l'Audace Cerignola).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia (C.U. n. 35 del 23 febbraio 2006) confermava la squalifica, respingendo un reclamo della U.S. Audace Cerignola, sul rilievo che, in considerazione della gravità dei fatti occorsi a fine gara, doveva ritenersi congrua la sanzione inflitta dal primo giudice.

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha presentato appello il calciatore Pietro Pinnelli, contestando l'attendibilità del referto arbitrale e proponendo una ricostruzione dei fatti tale da attenuare la sua responsabilità

Il ricorso è inammissibile, in quanto investe questioni di merito, estranee al giudizio di questa Commissione, adita come giudice di terzo grado (cfr. art. 33, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva).

Per questi motivi la C.A.F., visto l'art. 33.1 C.G.S., dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8. APPELLO DEL CALCIATORE RIGUTINI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 109 del 9.3.2006)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno (C.U. n. 35, in data 1 febbraio 2006) infliggeva al calciatore Andrea Rigutini, in forza alla A.S.D. Casale Football Club (Campionato Provinciale di 3<sup>a</sup> Categoria), la squalifica sino al 30 settembre 2006, con la seguente motivazione: *“espulso per aver contestato una decisione arbitrale rivolgeva all'arbitro frasi irrispettose tentando anche di colpirlo con un pugno. Al termine della gara, mentre l'arbitro si accingeva a tornare a casa veniva inseguito per 5 o 6 chilometri da una macchina che con manovre peri-*

*colose cercava, utilizzando anche gli abbaglianti, di mandarlo fuori strada. L'auto inseguitrice sorpassava la macchina del direttore di gara costringendolo a fermarsi. Dall'auto usciva il giocatore precedentemente espulso che rivolgeva allo stesso frasi gravemente ingiuriose" (gara del 28 gennaio 2006, tra il Casale e la Vis Stella).*

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche (C.U. n. 109 del 9 marzo 2006) *in parte qua* confermava la squalifica del calciatore, respingendo un reclamo della società Casale Football Club e, tra l'altro rilevando, che: se da un lato il direttore di gara in successive audizioni aveva espressamente escluso che il calciatore avesse tentato di aggredirlo sul terreno di gioco e, dopo l'incontro, di mandarlo fuori strada, dall'altro la condotta del calciatore nei confronti dell'arbitro, in campo e dopo la gara, sia pur come sopra ridimensionata, fosse *da stigmatizzare oggettivamente in modo non equivoco e da definire grave, per di più posta in essere completamente al di fuori del contesto agonistico dell'incontro.*

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha presentato appello il calciatore Andrea Rigutini, che ha dedotto:

- 1) ex art.33, comma 1, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che il ridimensionamento degli addebiti, conseguente alle dichiarazioni arbitrali acquisite dalla Commissione Disciplinare, avrebbe dovuto comportare una congrua riduzione della squalifica e che la motivazione posta a sostegno della conferma della sanzione risulta quindi incoerente, incompiuta, parziale e contraddittoria;
- 2) violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva (art.14 *sanzioni a carico dei tesserati*), sostenendo che, a seguito del ridimensionamento dei fatti come sopra emergente, si sarebbe dovuta applicare la sanzione prevista per il solo caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara (art.14, comma 2 bis, lett.a ), C.G.S..

Il primo motivo è infondato.

La Commissione Disciplinare con motivazioni coerenti nel suo sviluppo da un lato infatti ha tenuto conto in modo puntuale delle dichiarazioni rese dal direttore di gara in sede di audizioni e dall'altro tuttavia ha ritenuto di confermare la sanzione, in quanto i fatti addebitati e confermati anche a seguito di dette dichiarazioni risultavano comunque di particolare gravità, soprattutto per quanto avvenuto dopo la gara.

Più esattamente la Commissione Disciplinare ha considerato la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo inadeguata per difetto rispetto alla originaria ricostruzione del fatto e congrua se rapportata al fatto come definitivamente accertato: dopo l'incontro il calciatore aveva seguito con la propria auto quella dell'arbitro per alcuni chilometri, infastidendolo con manovre anomale (uso di lampeggianti e fuoriuscite di scia) e, infine, alla fermata nei pressi di una rotonda, gli aveva rivolto espressioni minacciose.

In questa prospettiva va letto l'inciso motivazionale (non considerato nel reclamo), laddove la Commissione Disciplinare ritiene *di dover confermare la sanzione comminata al calciatore in prime cure, con ciò, in buona sostanza inasprendola.*

Infondato è anche il secondo motivo dal momento che l'art.14, comma 2 bis,

lett.a), del Codice di Giustizia Sportiva fissa, come sanzione minima, in due giornate la squalifica dei calciatori per condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara e che non vi sono quindi sotto il profilo della legittimità elementi ostativi ad una sanzione più grave.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Rigutini Andrea e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**9. APPELLO DEL CALCIATORE GRIMALDI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 72 del 16.3.2006)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio (C.U. n.64, in data 16 febbraio 2006) infliggeva al calciatore Fabrizio Grimaldi, in forza alla S.S. Amatori S.Severa (Campionato di 2° Categoria), la squalifica sino al 28 febbraio 2009, con la seguente motivazione: *“a fine gara colpiva l'arbitro con una manata sulla nuca causandogli dolore e lo colpiva con leggeri calci ai polpacci”* (gara del 12 febbraio 2006, Amatori Santa Severa/Portuense).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (C.U. n.72 del 16 marzo 2006), in parziale accoglimento di reclamo della società sportiva riduceva la squalifica dal 28 febbraio 2009 al 30 settembre 2008, in quanto, pur ritenendo confermata la responsabilità del calciatore per i fatti addebitati, reputava la sanzione lievemente eccedente i parametri usualmente adottati per casi analoghi.

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha presentato appello il calciatore Fabrizio Grimaldi, contestando l'attendibilità del referto arbitrale (in relazione ad asserita incertezza nel riconoscimento dell'autore dei fatti quale emergerebbe dalla successiva dichiarazione arbitrale dell'1 marzo 2006) e proponendo una ricostruzione dei fatti tale da escludere o comunque da attenuare la sua responsabilità.

Il ricorso è inammissibile, in quanto investe questioni di merito, estranee al giudizio di questa Commissione, adita come giudice di terzo grado (cfr. art. 33, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva).

Per questi motivi la C.A.F., visto l'art. 33 comma 1 C.G.S., dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal calciatore Grimaldi Fabrizio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**10. APPELLO DELLA U.S. VARALPOMBIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERBANIA CALCIO/VARALPOMBIESE DEL 19.2.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 41 del 16.3.2006)

Con rituale e tempestivo appello spedito il 21.3.2006 la U.S. Varalpombiese ha richiesto la revoca della decisione pubblicata sul C.U. n. 41 del 16 marzo 2006 con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte – Valle

d'Aosta, nel rigettare il proposto ricorso, aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n.39 del 2 marzo 2006) che aveva disposto la ripetizione della gara Verbania Calcio/Varalpombiese del 19.2.2006 del Campionato di Eccellenza – Girone A.

Osserva preliminarmente la C.A.F. che la società appellante ha, in questa sede, riproposto le stesse motivazioni enunciate davanti alla Commissione Disciplinare e, in applicazione dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il proposto appello va dichiarato inammissibile e disposto l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., visto l'art. 33 comma 1 C.G.S., dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dalla U.S. Varalpombiese di Varallo Pombia (Novara) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **ORDINANZE**

**11. APPELLO DELL'U.S.D. LIBARNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DEL L'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4, C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 40 del 9.3.2006).

La C.A.F., su istanza di parte, rinvia l'esame dell'appello come sopra proposto dalla U.S.D. Libarna Calcio alla riunione del 4.5.2006.